



COMUNE DI FIDENZA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE

**(approvato con deliberazione C.C. N. 75 DEL 23 OTTOBRE
2007)**

Art. 1
Finalità del servizio

1. Il servizio di “Taxi sociale” fa parte della più generale rete degli interventi in campo sociale istituiti dal Comune di Fidenza finalizzati a rimuovere situazioni che impediscono alla persona di poter essere autonoma.
Il servizio è rivolto prioritariamente a residenti parzialmente autosufficienti, trasportabili con mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti.
2. Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità:
 - a) Promuovere l’autonomia della persona a rischio di emarginazione, nonché sostenerla, supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
 - b) Favorire l’integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari;
 - c) Attivare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale.

Art. 2
Titolarità del servizio

1. Il Comune di Fidenza è il titolare del servizio che potrà gestire direttamente o tramite apposito soggetto, compreso il volontariato, individuato con le modalità previste dalle vigenti normative.
2. E’ garantito il principio di riservatezza, in linea con quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 196/2003.

Art. 3
Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio di cui all’art. 1:
 - a) Anziani ultrasessantacinquenni, con reti familiari ed informali carenti;
 - b) soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità anche temporanea alla guida che non possono usufruire dei normali mezzi di trasporto pubblico;
 - c) soggetti che non abbiano la patente di guida e siano affetti da patologie croniche, accertate e confermate da certificato medico, che pur non avendo limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso le strutture sanitarie del distretto.
2. Possono altresì usufruire del servizio soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità.
3. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Art. 4
Requisiti di accesso

1. I requisiti di accesso al servizio di taxi sociale sono:
 - a. residenza nel Comune di Fidenza;

- b. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- c. impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento;
- d. mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 5

Tipologia del servizio

1. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento:
 - a. presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite mediche e/o specialistiche, esami clinici e di laboratorio, cicli di terapie e di riabilitazione;
 - b. presso gli istituti di credito (banche, posta, ecc.);
 - c. presso strutture protette;
 - d. per il disbrigo di pratiche burocratiche;
 - e. per acquisti, entro i confini comunali, che non abbiano il carattere della quotidianità.
2. Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune, possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni, purché le richieste siano di tipo para-sanitario, riabilitativo o socio-assistenziale.
3. L'uso del taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo.

Art. 6

Modalità di accesso al servizio

1. Le domande per l'accesso al servizio sono presentate dal richiedente al Servizio Sociale comunale, con apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con allegata certificazione medica attestante l'idoneità della persona ad essere trasportata con una autovettura non attrezzata per disabili non deambulanti.
2. Alla domanda può essere allegata:
 - documentazione di carattere socio-sanitario;
 - dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica.
3. I soggetti di cui all'art. 3 lettera b) devono allegare alla richiesta copia della certificazione medica che attesti la condizione fisica e l'inidoneità alla guida. Per queste persone l'ammissione al servizio è concessa per un periodo non superiore a quello della durata della temporanea riduzione della capacità motoria o della temporanea inidoneità alla guida attestata dal certificato medico.
4. Entro 5 giorni dalla richiesta il Servizio Sociale comunale provvede a comunicare al richiedente l'ammissione al servizio o l'impossibilità all'ammissione. In quest'ultimo caso deve essere data comunicazione motivata al richiedente.
5. L'ammissione al servizio è comunicata dai Servizi Sociali Comunali, in seguito a verifica dei requisiti di cui all'art. 3 ed alla richiesta del servizio che deve comunque essere conforme a quanto stabilito dall'art. 5.

Art. 7

Compartecipazione economica al servizio

1. Il richiedente il servizio taxi sociale è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.
2. Il pagamento avviene di norma mensilmente tramite versamento alla Tesoreria Comunale dell'ordinativo di incasso inviato alla residenza del richiedente dal personale amministrativo del Servizio Sociale comunale sulla base del numero dei viaggi effettuati nel corso del mese precedente e/o alla distanza chilometrica a seconda della destinazione.
3. Periodicamente la Giunta Comunale delibera i seguenti importi:
 - a. per i trasporti effettuati all'interno del Comune di Fidenza;
 - b. per i trasporti effettuati al di fuori dell'area territoriale del Comune di Fidenza, fino a 50 Km complessivi per andata e ritorno;
 - c. la definizione del rimborso chilometrico per tutti gli altri trasporti.
4. La Giunta Comunale con proprio atto determina l'importo I.S.E.E. al di sotto del quale viene applicata una compartecipazione economica ridotta al costo del servizio rivolta esclusivamente a coloro che presentano la dichiarazione sostitutiva unica come indicato al precedente art. 6.
5. In caso di sosta superiore a 45 minuti (es. visita medica ospedaliera, ecc.) in cui è necessaria la presenza dell'accompagnatore l'importo verrà considerato maggiorato del 50%.

Art. 8

Funzionamento del servizio

1. Il servizio funziona, di norma, cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (escluso i giorni festivi).
2. Per eventuali esigenze di particolari utenti seguiti dai servizi sociali potrà essere predisposto un orario differente di funzionamento del servizio.
3. Il servizio si riserva, in base alla propria organizzazione, di valutare le priorità di accesso e si obbliga a comunicare all'utente l'eventuale impossibilità di eseguire il trasporto richiesto, almeno tre giorni lavorativi prima del giorno stabilito per l'intervento.

Art. 9

Norme di comportamento

1. Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:
 - a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
 - b. la richiesta del trasporto deve essere formulata al Servizio Sociale comunale almeno 10 giorni prima della data del trasporto. Nella richiesta deve essere specificato oltre al nominativo della persona da trasportare, la struttura presso la quale deve essere accompagnato e l'orario entro il quale la stessa si deve trovare presso la struttura;

- c. non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
- d. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio;
- e. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori. In mancanza di detta indicazione non verrà effettuato il trasporto dell'accompagnatore;
- f. per casi specifici il Servizio Sociale comunale può richiedere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona;
- g. deve essere accettato l'orario del trasporto stabilito dal Servizio Sociale comunale sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell'utente.

Art. 10

Sospensione dal servizio

- 1. La sospensione dal servizio può avvenire:
 - a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti contestati in forma scritta all'utente dal Servizio Sociale comunale;
 - b. in seguito al mancato rispetto, per più di tre volte consecutive, di quanto indicato al precedente art. 9;
 - c. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno TRE giorni.
- 2. Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità di personale), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 11

Verifiche

- 1. Il Servizio Sociale comunale verifica annualmente che i requisiti di accesso indicati all'art. 4 del presente Regolamento persistano, in caso contrario è prevista la dimissione dal servizio.

Art. 12

Dimissioni

- 1. Le dimissioni avvengono:
 - a. nel caso indicato al precedente articolo 11;
 - b. nel caso in cui venisse registrato il mancato pagamento della quota di compartecipazione per tre mesi;
 - c. nel caso di almeno tre contestazioni scritte all'utente.